

REGOLAMENTO (CE) N. 897/2007 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Poiché la prossima campagna vitivinicola avrà inizio il 1° agosto 2007, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire da tale data.

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 33 e 36,

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione ⁽²⁾ prevede, nell'ambito del regime degli aiuti ai mosti utilizzati per l'arricchimento dei vini, una deroga per i mosti provenienti da zone viticole diverse dalle zone CIII a) e CIII b) che scade alla fine della campagna 2006/2007. In attesa che questo regime di aiuti sia più radicalmente modificato all'atto della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevista per la campagna 2008/2009, occorre prorogare la suddetta deroga sino alla fine della campagna 2007/2008.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

(2) L'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 prevede per le campagne viticole dal 2001/2002 al 2006/2007 una deroga al regime di distillazione per i vini ottenuti da uve che figurano nella classificazione simultaneamente sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate all'elaborazione di acquaviti di vino a denominazione di origine. La deroga riguarda il volume della «quantità normalmente vinificata». In attesa che questo regime sia più radicalmente modificato all'atto della riforma dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo prevista per la campagna 2008/2009, occorre prorogare la suddetta deroga sino alla fine della campagna 2007/2008.

1) all'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, le parole «dal 2003/2004 al 2006/2007» sono sostituite dalle parole «dal 2003/2004 al 2007/2008»;

2) all'articolo 52, paragrafo 1, quarto comma, le parole «dal 2001/2002 al 2006/2007» sono sostituite dalle parole «dal 2001/2002 al 2007/2008»;

(3) L'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1623/2000 fissa una percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili. Occorre fissare tale percentuale per la campagna 2007/2008.

3) all'articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Per le campagne 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008 tale percentuale è fissata al 25 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2007.

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2016/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 38).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
